

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE SPENNACCHIO

Seduta del 12/03/2025

FATTO

Il ricorrente premette di essere titolare di un conto corrente acceso presso una filiale dell'intermediario resistente. Precisa di essersi ivi recato con la richiesta di versare un assegno circolare, del valore di € 8.500,00, emesso da un altro istituto bancario, ed incassare così il corrispettivo della compravendita di un suo bene prezioso, dovutogli dall'acquirente, anch'egli presente. Osserva che l'esecuzione dell'operazione ha anche comportato la verifica della copertura del titolo e che, alla comunicazione del bene emissione da parte dell'operatore di sportello, faceva seguito la consegna del bene all'acquirente. L'assegno veniva regolarmente versato sul suo conto corrente; tuttavia, il giorno successivo al versamento, l'intermediario scopriva che l'assegno, per altro dotato di QR code, facilmente verificabile, era stato clonato e provvedeva, pertanto, allo storno della somma di € 8.500,00.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, rappresenta quanto segue:

- il ricorrente è titolare di un rapporto di conto corrente;
- in data 09/09/2024 la parte ricorrente presentava denuncia querela, riferendo di aver messo in vendita un orologio di lusso a mezzo di un annuncio su un portale *online*;
- in data 30/08/2024 il ricorrente veniva contattato da un soggetto interessato all'acquisto, che si accordava telefonicamente per la compravendita mediante pagamento di € 8.500,00 a mezzo di assegno circolare intestato allo stesso ricorrente;
- le parti si davano appuntamento presso la propria filiale ove l'asserito figlio del sedicente acquirente consegnava un assegno circolare;
- in quella occasione la negoziazione dell'assegno avveniva regolarmente, con adozione di tutte le necessarie cautele, mediante la presentazione del titolo da parte



del ricorrente, quale beneficiario, e versamento, salvo buon fine, sul conto corrente di titolarità di quest'ultimo;

- l'importo dell'assegno circolare, presentato al pagamento, è stato stornato in quanto quest'ultimo è stato comunicato "impagato" dalla banca apparente emittente che riscontrava negativamente la richiesta con causale "assegno falso/contraffatto/clonato";
- il titolo negoziato, secondo gli accordi interbancari, può essere oggetto di eventuali messaggi di "impagato" inviati dall'istituto emittente alla banca negoziatrice, che è tenuta ad accoglierli;
- la certezza della disponibilità dell'importo relativo all'assegno negoziato, determinata contrattualmente, è comunque subordinata, ai sensi dell'art. 1829 c.c., alla clausola "salvo buon fine", con la conseguenza che qualsiasi ipotesi di mancato incasso del titolo consente alla banca mandataria di rendere indisponibili i suddetti importi;
- constano precedenti dell'ABF e della giurisprudenza di legittimità che non ritengono responsabile la banca negoziatrice quando l'assegno precedentemente accreditato viene stornato in quanto il titolo risulta contraffatto;
- ha offerto riscontro negativo al reclamo;
- non sussiste la propria responsabilità per il danno subito;
- ha assunto una condotta conforme a quanto dispongono anche le Istruzioni di Vigilanza per le banche;
- ha adottato le cautele necessarie per accertare che l'assegno clonato, fedele riproduzione del titolo originale, non presentasse alcuna contraffazione rilevabile *ictu oculi*;
- l'istituto emittente è l'unico soggetto deputato a condurre ulteriori approfondimenti per rilevare la conformità o meno del titolo;
- l'operatore di sportello dell'intermediario non si è sottratto al dovere di porre in essere quanto richiesto dalla diligenza dovuta per l'esercizio delle operazioni bancarie, consistente in un controllo della correttezza e presenza di tutti i requisiti essenziali previsti dalla legge assegni ed in una verifica, non tecnica, della regolarità formale del titolo;
- il ricorso risulta essere, pertanto, infondato e deve essere rigettato.

La parte ricorrente replica alle controdeduzioni, precisando alcune circostanze.

L'intermediario nelle controrepliche, nel richiamare le argomentazioni già esposte nelle controdeduzioni, afferma che le repliche della parte ricorrente non introducono elementi nuovi che possano indurre ad una diversa valutazione della vicenda.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l'accertamento della negligenza dell'intermediario che, in qualità di banca negoziatrice, avrebbe fornito al ricorrente il c.d. "bene emissione" del titolo, omettendo di controllare, tramite l'operatore di sportello, l'autenticità di un assegno circolare. Parte ricorrente ha affermato di essere stata vittima di una truffa e che il contratto a fronte del quale lo stesso è stato incassato era inerente alla vendita di un proprio bene, per la quale ha ricevuto in pagamento il suddetto assegno circolare, del valore di € 8.500,00, poi rivelatosi contraffatto.

Deve essere preliminarmente vagliata l'eventuale litispendenza alla luce della produzione da parte del ricorrente in sede di ricorso della comunicazione di iscrizione quale parte offesa del medesimo nel procedimento penale a carico del soggetto beneficiario della truffa, benché non sia possibile desumere con certezza che riguardi la vicenda oggetto del ricorso in esame. Secondo la giurisprudenza arbitrale consolidata, non sussiste



litispendenza tra il procedimento ABF volto ad accertare la responsabilità dell'intermediario ed un procedimento penale che, pur concernendo le medesime circostanze di fatto, sia volto all'accertamento della responsabilità di soggetti terzi e non vi sia, dunque, identità di soggetti tra denuncia e ricorso.

Pur essendo noto che la pendenza di un procedimento giurisdizionale è espressamente prevista dalle norme di funzionamento dell'ABF quale causa di non proponibilità del ricorso, nel caso di specie il Collegio ritiene di non ravvisare alcuna situazione preclusiva, essendo il procedimento penale avviato nei confronti di un soggetto diverso dall'intermediario. Per consolidato orientamento di questo Arbitro, infatti, affinché possa considerarsi integrato il presupposto dell'irricevibilità, il procedimento deve vedere coinvolto come destinatario direttamente l'intermediario resistente.

Presupposto per sottrarre la controversia alla cognizione dell'Arbitro adito è la pendenza di altro giudizio dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria in cui vi sia perfetta identità sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo. La disamina del ricorso può, pertanto, proseguire nel merito.

La prima verifica da soddisfare, dunque, è che si tratti di un titolo riportante gli elementi necessari e caratterizzanti l'assegno circolare. Il titolo contraffatto consiste in un assegno che riporta i seguenti dati: la denominazione dell'istituto bancario apparente emittente; l'indirizzo della filiale della banca facente parte del gruppo della banca apparente emittente e la firma; la data di emissione, risalente al 03/09/2024; il luogo di emissione; la clausola di non trasferibilità sia sul fronte sia sul retro; la formula "*pagherà a vista per questo assegno circolare*"; un codice QR; l'importo del valore facciale; l'indicazione del beneficiario; il codice seriale identificativo; le diciture "*decine di migliaia*", "*vale fino a 20.000*" e "*migliaia di euro*" sul fronte; la dicitura "*vale fino a 20.000 euro*" sul retro; la firma di girata sul retro.

In merito al titolo utilizzato, si osserva poi che, dalla documentazione prodotta, non risultano ben leggibili i riferimenti identificativi ABI e CAB della banca apparente emittente. A tal proposito, si rappresenta che la banca firmataria dell'assegno non risulta presente nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia e non risulta essere un intermediario appartenente al gruppo della banca apparente emittente.

Ciò premesso, si ricorda che la Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22/03/2016 ha predisposto un prototipo di assegno circolare, disponendo che "*a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno quindi obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo*". Oltre a quanto sopra indicato sulla banca firmataria dell'assegno, raffrontando il suddetto prototipo con il titolo in esame si evince che quest'ultimo: presenta le diciture "*decine di migliaia*" e "*migliaia di euro*", invece di "*centinaia di migliaia*" e "*decine di migliaia*"; nello spazio destinato all'indicazione del "*beneficiario*" e dell'"*importo in lettere*" presenta una linea che nel prototipo risulta invece assente; riporta un codice Data Matrix non esattamente centrato rispetto al riquadro in cui è contenuto; reca numeri di serie dell'assegno non perfettamente allineati; sul retro riporta le diciture "*non trasferibile*" e "*vale fino a 20.000 euro*" che nel prototipo risultano invece assenti.

Si osserva, inoltre, che l'assegno risulta emesso e presentato per l'incasso nel mese di settembre 2024, ossia quando l'adozione della procedura di *Check Image Truncation* era obbligatoria per gli assegni circolari, senza limiti di importo; parte resistente non ha, per altro, specificato di aver usato o meno tale procedura. Si evidenzia, poi, che non constano evidenze sulla negoziazione del titolo; in particolare, non è stata allegata copia della ricevuta di versamento dell'assegno, dove dovrebbe risultare che lo stesso è avvenuto salvo buon fine, e del suo successivo storno, circostanza comunque pacifica tra le parti.

L'intermediario afferma che la negoziazione del suddetto titolo oggetto di contestazione ha avuto esito di "*impagato*", comunicato in data 06/09/2024, con causale "*Assegno*



falso/contraffatto clonato”, come da ricevuta del 09/09/2024. Sulla base di quanto rappresentato dalle parti, è controverso se la ricorrente abbia chiesto il rilascio del c.d. “bene emissione” dell’assegno e se l’intermediario abbia o meno verificato la corretta emissione del titolo, contattando telefonicamente l’istituto apparente emittente.

Tale circostanza è stata dedotta in particolare nelle repliche. Anche a prescindere da tale aspetto, alla luce delle incongruenze del titolo sopra evidenziate, che avrebbero potuto essere rilevate all’esito di un esame più accurato da parte dell’operatore di sportello, il Collegio ritiene che il comportamento colposo della resistente abbia concausato la produzione del danno derivante dalla truffa ordita dal terzo acquirente.

Accertata la responsabilità dell’intermediario per la produzione dell’evento dannoso, va ora valutato il possibile concorso di colpa del ricorrente per aver eventualmente agevolato la truffa in suo danno.

La parte ricorrente in denuncia ha dichiarato di aver inserito su una piattaforma *online* un annuncio per la vendita di un orologio di lusso. E’ stato contattato da un interlocutore, qualificatosi come soggetto interessato all’acquisto, il quale, una volta ottenuto il suo numero di telefono, gli scriveva tramite *whatsapp* e, dopo aver visto alcune foto dell’orologio, si dichiarava disponibile a pagare l’importo di € 8.500,00 mediante assegno circolare non trasferibile che avrebbe potuto essere versato, in sua presenza, presso l’istituto del venditore.

Ha accettato l’offerta e si è accordato con l’acquirente per andare a versare l’assegno presso l’intermediario resistente in data 05/09/2024. E’ stato informato dall’acquirente, in data 04/09/2024, che quest’ultimo non avrebbe potuto presenziare all’appuntamento per alcuni problemi di salute e che al suo posto sarebbe andato il figlio.

Le circostanze dedotte denotano una grave ed inescusabile leggerezza, da parte del ricorrente, il quale ha ommesso di adottare le più semplici ma necessarie cautele idonee ad evitare di cadere nella truffa quali, ad esempio: richiedere che il pagamento avvenisse con metodo sicuro (come un bonifico istantaneo); attendere il buon esito del pagamento prima di procedere alla consegna del bene; verificare attentamente l’identità dei soggetti con cui aveva a che fare.

Il Collegio ritiene, in definitiva, che la responsabilità delle parti possa essere ravvisata nella misura di 2/3 a carico di parte ricorrente ed 1/3 a carico della resistente e che, dunque, la domanda debba essere accolta parzialmente, per l’importo di €. 2.833,00.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.833,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA